

Co.Re.Com. Cal./BA

DELIBERAZIONE N. 34

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA – ZOLEA xxxxxxxx / TISCALI ITALIA xxx.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 21/02/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 5 dicembre 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 53065, con cui il signor Zolea xxxxxxxx ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la Società Tiscali Italia xxx., ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss.mm. e ii.;

la nota del 13 dicembre 2012, prot. n. 54562, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Dagli atti del procedimento è emerso che il signor Zolea xxxxxxxx, ha sottoscritto con l'operatore Tiscali, nell'aprile 2010, un contratto, con cui ha chiesto l'attivazione dei servizi voce e adsl sulla propria linea telefonica. Tuttavia, mai ha potuto usufruire del servizio adsl, considerato che non è riuscito a contattare telefonicamente gli operatori della società, per segnalare tale malfunzionamento, nel mese di giugno 2012, le ha inviato reclamo scritto. Successivamente a tali disservizi, ha chiesto di passare ad altro gestore. Ha ricevuto, da parte di Tiscali, fattura relativa al contributo di disattivazione della linea, che ha contestato con istanza di definizione. Ha reclamato ancora, che a partire dall'anno 2010, non è stato mai inserito negli elenchi telefonici.

Il 6 novembre 2012, il signor Zolea, ha adito questo Co.Re.Com., avviando il tentativo di conciliazione concluso con esito negativo.

Successivamente, con ricorso depositato il 5 dicembre 2012, ha chiesto la definizione dell'odierna controversia domandando:

- *"Indennizzo per come previsto dalle condizioni generali di contratto, per il mancato inserimento nell'elenco, oltre che per la mancata trasparenza contrattuale e la mancata risposta ai reclami;*

Il 14 gennaio 2013, nel rispetto dei termini indicati con avvio del procedimento, la società Tiscali ha presentato memorie difensive.

In primo luogo il gestore ha dichiarato che l'istante ha attivato il 19 ottobre 2009, l'offerta "Tutto incluso Pots". Ha prodotto a tal fine, documentazione comprovante la regolare attivazione della linea voce e adsl. Inoltre, ha fatto presente che per il medesimo oggetto, è stato presentato dal signor Zolea, un primo tentativo di conciliazione il 4 gennaio 2012 prot. n. 581, concluso con accordo transattivo in udienza, per cui la Tiscali gli ha riconosciuto in via conciliativa la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre allo storno di tre mensilità del canone di abbonamento. E' seguito il 12 maggio 2012, ulteriore tentativo di conciliazione, per il quale è stato sempre raggiunto accordo transattivo in udienza, con cui la Tiscali ha riconosciuto all'istante, la somma di Euro 200,00 (duecento/00). Il gestore, ha chiesto pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, del Regolamento 173/07/CONS, che la richiesta di indennizzo relativa alla mancata attivazione della linea adsl, sia dichiarata inammissibile.

Sulla richiesta di storno delle somme, richieste con l'ultima fattura inviata all'istante da Tiscali, la stessa ha evidenziato che è stata emessa per il periodo relativo al mese di agosto 2012, ed è comprensiva dei costi di disattivazione -costi sostenuti dalla società per le attività di natura tecnica amministrativa necessarie alla cessazione della linea-. Richiama per giustificare gli importi, la normativa di settore e le linee guida adottate in materia dall'autorità .

Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per il mancato inserimento negli elenchi telefonici, la Tiscali, ha sottolineato che l'istante non ha mai prestato il relativo consenso. Inoltre, il signor Zolea ha aderito all'offerta Tiscali nell'ottobre 2009, mentre la società Seat, ha prelevato i dati per l'inserimento negli elenchi anno 2009/2010, nel gennaio 2009. La Tiscali ha fatto inoltre presente che ha inviato nei termini previsti dalla carta dei servizi della stessa, risposta al reclamo avanzato dall'istante il 13 giugno 2012.

Il 18 gennaio 2013, il ricorrente ha presentato note di replica, con le quali ha precisato che: *"in relazione a quanto evidenziato da Tiscali nelle memorie...si precisa che il signor Zolea non ha mai lamentato la mancata attivazione del servizio adsl bensì l'impossibilità di usufruirne con regolarità come contrattualmente previsto"*. Inoltre, non è stato mai posto nelle condizioni di poter contattare telefonicamente il gestore telefonico. Ha sostenuto che, dopo le due istanze presentate al Co.Re.Com., alle quali fa riferimento controparte nelle proprie memorie, ha avuto altri disservizi per cui l'istante ha adito nuovamente il Co.Re.Com..

Il 21 gennaio 2013, la società Tiscali, in risposta alle memorie di replica di controparte, ha precisato di aver documentalmente provato l'attivazione del servizio adsl e il suo regolare funzionamento. In merito al disservizio, ha precisato che è stata la stessa parte ricorrente a dichiarare quale periodo di malfunzionamento: "aprile 2010". Mentre per quanto riguarda la richiesta relativa all'impossibilità di contattare gli operatori telefonici: *"appare quanto mai improbabile che nell'arco temporale dall'aprile 2010 al giugno 2012 l'istante non sia mai stato posto nella condizione di inoltrare un reclamo"*.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

In via preliminare, è opportuno rilevare che il ricorrente ha avanzato nella presente procedura domande che sono state parzialmente oggetto di un precedente tentativo di conciliazione.

Nello specifico, l'odierno ricorrente, con istanza del gennaio 2012 prot. n. 581, ha esperito tentativo di conciliazione presso questo Co.Re.Com., avente ad oggetto: Malfunzionamento fonia/adsl, conciliato in udienza (con cui la società Tiscali si è impegnata a corrispondere la somma di Euro 250,00 oltre allo storno di tre mensilità sul canone di abbonamento). Per tale controversia si è giunti ad un'altra conciliazione il 12 maggio 2012, avente ad oggetto sempre malfunzionamento della linea adsl, per la quale è stato raggiunto un accordo in udienza per la somma di Euro 200,00.

Con la presente istanza avente ad oggetto: "malfunzionamento adsl, interruzione/sospensione utenza-adsl", il signor Zolea, ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. per la definizione dell'odierna controversia.

Ne deriva che il disservizio subito dall'utente, è stato "sanato" dai verbali di conciliazione sopra citati e quindi la richiesta di indennizzo per interruzione dei servizi, è inammissibile e va, dunque, rigettata.

Si stigmatizza il comportamento dell'utente, che ha omesso di dichiarare di aver già ottenuto, un ristoro economico per tale malfunzionamento. Altresì, si deve dar conto del comportamento delle parti nella fase procedimentale: entrambe le parti hanno aderito all'udienza di conciliazione.

L'udienza di discussione per il presente ricorso non si è tenuta, in quanto non è stata richiesta espressamente dalle parti e non è stata ritenuta necessaria ai fini dell'odierna decisione.

2) Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante sono parzialmente fondate e vengono accolte, come da dispositivo, nei limiti dei poteri devoluti a questo Comitato.

2.1) Sulla richiesta di storno delle fatture

L'istante chiede l'annullamento della fattura n.122935684 dell'importo di Euro 101,11 (centouno/11), in quanto, comprensiva dei costi di disattivazione della linea (a suo parere illegittimi). Il gestore ha ribadito la regolarità di tale fatturazione, in quanto costi sostenuti dalla società per le attività di natura tecnico-

amministrativa necessarie per la cessazione della linea. Ha sostenuto di aver rispettato nell'emissione di tale fattura, le direttive emesse dall'Autorità in materia, di aver applicato regolarmente i costi dell'offerta commerciale, ed inoltre che il ricorrente non ha mai inviato alcuna missiva di contestazione di detti importi. Il ricorrente ha replicato sostenendo che gli importi oggetto di contestazione, non appaiono congrui e motivati. Nelle linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori, è previsto che gli operatori addebitano: *"esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile una pertinente e correlato costo...sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento.."*.

Al riguardo, l'Agcom, *"nelle Linee guida... (e confermato anche dalla sentenza TAR n. 5360 del 1 giugno 2009), ha determinato il criterio per la determinazione dei costi addebitabili agli utenti che recedono da un contratto concluso con il gestore prima della naturale scadenza contrattuale, con riguardo alle sole spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo affrontato dagli operatori per procedere alla disattivazione, secondo un concetto di pertinenza del costo oggettivo e imparziale nel rapporto di causalità/strumentalità dei costi/ricavi. Premesso ciò, possono ritenersi recuperabili dall'operatore le sole "spese/costi" che lo stesso dimostra di aver sostenuto per la disattivazione dell'impianto e non anche quelli che ha dovuto affrontare in occasione della sua installazione (id est, all'inizio del rapporto contrattuale). ... In altri termini, l'articolo 1, comma 3 della legge 40/07 ha inteso offrire all'utente la possibilità di recedere liberamente ed in ogni momento dal rapporto, ma tale intento non sarebbe raggiungibile se si lasciasse la possibilità all'operatore di far pagare al cliente somme che non hanno alcuna attinenza con i costi di recesso. ... (omissis) In definitiva l'Autorità ritiene di applicare correttamente l'art. 1, comma 3, della legge 40/07 limitando le "spese" recuperabili a carico dell'utente ai soli "costi" sostenuti dall'operatore nella fase terminale del rapporto e strettamente funzionali alla sua estinzione".* Pertanto, in difetto di prova, (il cui onere incombe sul gestore), sull'entità delle spese *"per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo affrontato dagli operatori per procedere alla disattivazione"*, deve essere disposto lo storno integrale della fattura.

Si deve evidenziare che nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito di Tiscali al link <http://assistenza.tiscali.it/commerciale/costidisattivazione/>, peraltro consultabile mediante il sito www.agcom.it nella sezione *"tutela dell'utenza e condizioni economiche dell'offerta"*, la società Tiscali Italia S.p.A. ha riportato i costi di disattivazione, che sono stati preventivamente sottoposti alla verifica e all'approvazione dell'Autorità nel corso dell'istruttoria finalizzata all'accertamento in ordine all'equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007 (come la stessa Tiscali, ha sostenuto nei propri scritti difensivi).

Pur tuttavia, nel caso di specie, si deve osservare che in atti, non vi è prova che il predetto costo di disattivazione è stato previsto in sede di adesione contrattuale, in quanto introdotto successivamente a far data dal 15 gennaio 2010 (il ricorrente non ha prodotto copia del contratto). A tal fine, la società Tiscali Italia S.p.A., ancor prima di pubblicizzare l'introduzione dei relativi costi di disattivazione sul sito web, avrebbe dovuto informare il signor Zolea, dell'introduzione dei costi di disattivazione con preavviso di 30 giorni ed indicazione della facoltà di recesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n.259. Informativa quest'ultima, che non è stata documentata nel corso dell'attività istruttoria. Accertata una parziale inadempienza da parte del gestore, si ritiene per quanto sopra esposto, di dover accogliere l'istanza di parte limitatamente alla regolarizzazione della posizione amministrativa nella misura del 50% - mediante l'annullamento parziale della fattura oggetto di contestazione-, in quanto comprensiva anche dei costi dei servizi relativi al mese di agosto. Quindi, rispetto alle richieste del gestore telefonico dirette ad ottenere il pagamento totale della somma di Euro 101,11 (centouno/12), quale fatture emesse e non pagate, il ricorrente è tenuto al pagamento della somma pari a Euro 50,56 (cinquanta/56).

3. Sulla richiesta di mancato inserimento negli elenchi telefonici pubblici

Il ricorrente ha dedotto il mancato inserimento, del proprio nominativo, nell'elenco abbonati, per gli anni successivi al 2010. Preliminarmente si osserva che ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259 *"L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a)".*

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, si deve rilevare, che il signor Zolea, ha aderito ad un'offerta di Tiscali nell'ottobre 2009, mentre la società Seat, ha prelevato i dati per l'inserimento dei nominativi negli

elenchi telefonici pubblici nel gennaio 2009 (per gli anni 2009/2010, come da calendario pubblicazioni pagine bianche prodotto dal gestore telefonico), pertanto la richiesta per tale anno non può essere accolta.

Il gestore ha sostenuto con proprie memorie, di aver inviato insieme al materiale informativo dell'offerta cui il signor Zolea ha aderito, nota esplicativa delle modalità con cui poter accedere al "My Tiscali", sezione "presenza nell'elenco telefonico", per consultare/modificare, i propri dati in tema di pubblicazione negli elenchi telefonici pubblici. Tuttavia, non viene fornita alcuna prova che la stessa sia stata inviata al signor Zolea, né che fosse indirizzata allo stesso (è presente in atti documentazione contenente tali indicazione, ma priva di intestazione per cui non è possibile desumere che è stata inviata all'istante).

Tuttavia, l'istante, afferma il mancato inserimento dalla data di passaggio in Tiscali. Nel caso de quo, gli anni da prendere in riferimento ai fini degli eventuali indennizzi sono 2010/2011 e 2011/2012.

Poiché la società Tiscali, avrebbe dovuto informare espressamente l'utente sulla necessità di attivarsi per l'inserimento nell'elenco specificando le relative modalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera f) della delibera n.179/03/CSP secondo il quale "gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a informare gli utenti del loro diritto di scelta di essere inseriti o meno negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico e circa le modalità dell'inserimento, della modifica, dell'utilizzo e della cancellazione dei dati personali nonché le modalità di fornitura degli elenchi secondo quanto stabilito dalle delibere n.36/02/CONS e n.180/02/CONS".

In ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti.

In conclusione, considerata la tipologia del contratto, il comportamento di entrambe le parti, (in questa fattispecie, la valutazione è stata temperata con l'ulteriore principio fissato dall'art. 1227 cod. civ., che – com'è noto – impone al creditore di adoperarsi per attenuare e diminuire il danno), si ritiene equo e proporzionale liquidare (ricordato che l'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche fa espresso riferimento all'equità) un indennizzo di Euro 200,00 (duecento/00).

4. Mancata risposta reclami

La domanda dell'istante è da ritenere infondata per le seguenti ragioni. L'unica traccia documentale in ordine ai reclami effettuati nel corso del rapporto contrattuale è del 13 giugno 2012. La Tiscali, ha prodotto documentazione comprovante apertura ticket presso la Telecom xxxx., seguito segnalazione di malfunzionamento del ricorrente, chiusa e risolta il successivo 20 giugno e risposta inviata tramite mail al ricorrente del 4 luglio 2012. Ha richiamato il gestore a tal fine la carta dei servizi della Tiscali la quale prevede all'art. 3.3 di dare riscontro ai reclami "entro il termine massimo previsto dal contratto ovvero entro 45 giorni dal loro ricevimento". Soccorre, all'uopo, anche il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto in forma scritta per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esauritivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Per tutte le motivazioni sopra esposte, considerato che la Tiscali ha fornito prova di aver inviato risposta al ricorrente, la richiesta di indennizzo, per mancata risposta ai reclami, è da ritenere infondata, per cui è rigettata.

5. Con riferimento alle spese di procedura

L'art. 19, comma 6, del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente

dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, l'udienza di conciliazione si è conclusa con verbale di mancata conciliazione, alla presenza di entrambe le parti ed entrambe le parti hanno partecipato attivamente in tutte le fasi del contenzioso.

Per quanto sopra precisato, si ritiene equo compensare le spese della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'operatore Tiscali Italia xxx., in accoglimento parziale delle richieste formulate dal signor Zolea xxxxxxxx, per quanto in parte motiva, è tenuto, a liquidare allo stesso mediante assegno o bonifico bancario, gli importi sotto indicati :

- 1) indennizzo per omesso o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici pari a Euro 200,00 (duecento/00) per gli anni 2010/2011 e 2011/2012;
- 2) lo storno parziale nella misura del 50% della fattura n. xxx emessa dalla società Tiscali e non pagata, cui il ricorrente è tenuto a pagare Euro 50,56 (cinquanta/56).
- 3) compensare le spese della procedura di definizione.

- Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

- E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;

- Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";

- La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

- La società Tiscali Italia xxx è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale